

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 935/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2012

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2013 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 di tale regolamento.
- (2) Per alcuni gruppi di prodotti e contingenti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingente 2013. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione.
- (3) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

- (4) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2013 (in kg)	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2
Numero della nota	Gruppo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908 877	0,2822774	
		16-Uruguay	3 446 000	0,1674651	
17	Blue Mould	17-Uruguay	350 000	0,0862068	
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050 000	0,5000000	
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100 000	0,1743264	
21	Italian type	21-Uruguay	2 025 000	0,1220614	
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393 006		1,8110875
		22-Uruguay	380 000		9,5000000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003 172		1,5396815
		25-Uruguay	2 420 000		3,2925170